

# **CAPITOLO 1**

## **Il canone Rai oggi**

## 1.1 Che cosa è il canone Rai

Il **canone Rai ordinario** è una vera e propria imposta da pagare che impone al **detentore di uno o più apparecchi televisivi**, situati nella propria **residenza** o in altra **abitazione**, indipendentemente dal loro reale e concreto utilizzo: in sintesi, il **mero possesso** (e non necessariamente la proprietà) del televisore impone il pagamento del canone, ed è irrilevante che esso venga usato.

Con l'evolversi della tecnologia è stato naturale porsi per i giuristi il problema di ricomprendere sotto detto tributo anche altri apparecchiature, che possiedono la capacità di ricevere segnali radiotelevisivi e dunque di essere utilizzabili per la visione di programmi TV (ad es.: **computer, smartphone, tablet**, ecc.): la Rai, in un comunicato del 2012, ha specificato che detti dispositivi elettronici **non sono sottoponibili al pagamento del canone**, e che esso si riferisce solo alla detenzione di televisori. È previsto altresì un canone speciale, applicabile per apparecchi televisivi e radiofonici, imponibile solo per le attività commerciali come ad esempio bar, locali pubblici o negozi in cui sia diffusa musica (per tali categorie le norme rimangono invariate).

### 1.1.1 L'importo e la scadenza del Canone Rai

L'importo del canone è fissato in € 90,00 annui.

Il pagamento avviene in dieci rate, con scadenza fra gennaio e ottobre, direttamente inserite nelle fatture (bollette) emesse dalla società che

eroga la fornitura elettrica, la quale provvederà poi a riversare all'Erario gli importi incassati.

Rimangono comunque in vigore le norme di accertamento e di riscossione coattiva, ed è pertanto confermata, in caso di canoni non pagati o pagati in ritardo, l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di interessi.

### **1.1.2 Esenzioni dal canone Rai**

Sono esenti dal pagamento del canone Rai:

- I rivenditori ed i riparatori di televisori, per gli apparecchi collocati nei propri negozi o laboratori;
- I detentori di apparecchi radio;
- Dal 2018 le persone con età pari o superiore a 75 anni, ed un reddito dei coniugi non superiore ad € 8.000,00;
- I militari appartenenti alle Forze militari italiane e NATO di stanza in Italia, limitatamente agli apparecchi usati in caserme, ospedali militari, ecc.;
- Il personale diplomatico, all'interno di Ambasciate e Consolati.

### **1.1.3 Disdetta del canone Rai**

Poiché, dal 2016, il canone Rai è sempre dovuto se esiste una utenza di fornitura elettrica (limitatamente alla casa di abitazione in cui si è

residenti), non è più prevista la possibilità di dare disdetta per suggellamento.

Il soggetto che non disponga di nessun apparecchio televisivo e non voglia pagare il canone, deve dichiarare, mediante autocertificazione, tale condizione di non possesso. La dichiarazione (si tengano presente gli effetti, anche penali, di una eventuale dichiarazione mendace) potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- Dall'interessato, una volta in possesso delle proprie credenziali Fisconline rilasciategli dalla Agenzia delle Entrate, mediante una applicazione disponibile sul sito della Agenzia stessa;
- Mediante un intermediario abilitato ai sensi del D.P.R. 322/98 (commercialista, fiscalista, ecc.), che utilizza il canale Entratel;
- Mediante il servizio postale, con plico raccomandato senza busta da inviare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell'avvenuta spedizione va conservata per 10 anni.

A tale scopo, è possibile utilizzare il modello predisposto dalla medesima Agenzia delle Entrate, attualmente reperibile, con le relative istruzioni, sul sito [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it).

La dichiarazione sostitutiva non prevede una scadenza di presentazione ed è comunque valida per il solo anno in cui è presentata.

#### **1.1.4 Richiesta di rimborso del canone Rai**

Il cittadino per il quale ricorrano condizioni di esonero e che abbia invece pagato il canone, mediante le fatture di energia elettrica o con i precedenti metodi, può chiederne il rimborso, presentando una apposita istanza. L'Agenzia delle Entrate ha infatti predisposto un apposito modello, reperibile sui siti [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), o [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it).

La richiesta di rimborso può essere inviata con le medesime modalità della disdetta del canone Rai.

Il rimborso sarà effettuato, previa verifica dei presupposti da parte della Agenzia delle Entrate, dalle imprese che fatturano il consumo elettrico, analogamente a quanto avviene per l'addebito.

Nell'ultimo decennio il mercato televisivo italiano è stato segnato da cambiamenti sensibili. La possibilità di generare nuove risorse ha favorito la crescita e la diversificazione dei servizi offerti da imprese tradizionali e da nuovi soggetti.

## **CAPITOLO 2**

### **Evoluzione del canone Rai.**

#### ***Excursus* storico della legislazione**

## **2.1 Evoluzione storico-legislativa**

L'esercizio della radio-televisione è stato fin dalla sua genesi prerogativa dello Stato che lo ha gestito.

### **2.1.1 L'art. 27 del Regio Decreto 10 luglio 1924, n. 1226**

L'articolo 27 del Regio Decreto 10 luglio 1924, n. 1226 prevedeva la licenza di abbonamento per la ricezione delle trasmissioni radiofoniche, soggette ad una tassa fissa di concessione governativa a favore dello stato e ad un diritto di lire 50 a favore del concessionario;

Il Regio Decreto Legislativo 23 ottobre 1925, n. 1917, stabiliva che la "licenza abbonamento" fosse rilasciata dagli uffici postali e che per essa dovesse essere corrisposta una somma di lire 3 annue oltre a lire 8 mensili per l'abbonamento; il Regio Decreto Legislativo 17 novembre 1927, n. 2207, affidava la prima concessione in esclusiva del servizio all'Ente italiano Audizioni Radiofoniche (Eiar) per una durata venticinquennale e unificava il canone fissandolo in lire 27 annuali;

Il Regio Decreto Legislativo 20 luglio 1934, n. 1203, conferiva al canone di abbonamento il cosiddetto privilegio fiscale; infine, il Regio Decreto Legislativo 21 febbraio 1938, n. 246, tutt'ora in vigore, riordinava la materia stabilendo i termini e i modi di pagamento, la procedura per la disdetta e le sanzioni per il mancato pagamento.